

Garanzie commerciali e legali nel contratto di compravendita, tra Codice del Consumo e Codice Civile

Il caso esaminato dal Tribunale di Roma affronta un'interessante questione che ha una valenza non solo giuridica, ma anche pratica, poiché riguarda il problema delle garanzie previste dal nostro ordinamento relativamente ai beni di consumo caratterizzati da vizi e inidoneità che, in tale circostanza, consistevano nel blocco improvviso e ripetuto di un'autovettura appena acquistata .

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 206/2005 il legislatore italiano ha affiancato, alle numerose norme civilistiche in tema di compravendita, una nuova disciplina speciale (il c.d. TU sulla tutela del Consumatore) che ha avuto il merito di recepire la direttiva comunitaria in materia.

Il Giudice, nell'affrontare la questione oggetto di controversia, non solo ha interpretato l'art. 135 comma 1° e 2° del TU del Consumo, in senso estensivo, contemplando, nel caso di specie, l'operatività dell'azione di risarcimento ex art. 1494 c.c., ma ha anche correttamente precisato alcune linee giurisprudenziali in tema di risarcimento danni.

Poiché la normativa speciale in materia di consumo ha posto fine ai problemi interpretativi riguardanti il concetto di difetto di conformità e quello relativo al dolo o colpa del venditore nel bene difettoso, il Giudice ha concentrato la propria attenzione su un ulteriore argomento, quello concernente la risarcibilità del danno patrimoniale e non, oggi ammessa dalla giurisprudenza anche nelle ipotesi di inadempimento contrattuale (cfr. orientamento Cass. SU 26972/08 e Cass. 24145/10). Dopo aver richiamato i principi generali in materia d'inadempimento, il cui onere allegatorio e probatorio grava sulla parte attrice, pretesa danneggiata, la sentenza ha affrontato la parentesi del **danno non patrimoniale** ex art. 2059 c.c., nel quale vanno ricompresi i danni conseguenti a reato, quelli previsti da specifiche disposizioni di legge e quelli derivanti da lesioni di valori costituzionalmente protetti.

Privilegiando l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza e non quella di danno-evento, il Giudice ha ritenuto di dover rigettare la domanda di risarcimento danni perché non pienamente provata dall'istante, pur riconoscendo la fondatezza della richiesta originaria di accertamento del vizio sul veicolo che era stato definitivamente riparato e riconsegnato al termine di un procedimento d'urgenza istaurato in corso di giudizio.

Avv. Gerardo Russillo